



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale
8^a legislatura

Presidente
V. Presidente
Assessori

Giancarlo	Salari
Luca	Zaia
Renato	Chisso
Giancarlo	Conti
Mariakulsa	Coppola
Oscar	De Bona
<hr/>	
Elena	Donazzan
Fabio	Gava
Massimo	Giorgetti
Renzo	Marangon
Flavio	Tosi
Stefano Antonio	Valdegamberi

Segretario

Antonio Monetto

Deliberazione della Giunta

n. **2555** del - 7 AGO. 2006

OGGETTO: Autorizzazione a proporre ricorso avanti la Corte Costituzionale ex articolo 127 della Costituzione per la declaratoria di illegittimità costituzionale degli articoli 2, commi 1 e 3; 3; 5, comma 2; 6; 12, comma 1; 13; 22; 26; 29; 30 e 34, comma 1 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale".

L'Assessore al Contenzioso, Arch. Oscar De Bona, riferisce quanto segue:

Con il decreto-legge datato 4 luglio 2006, n. 223 "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", pubblicato nella G.U. n. 153 del 4 luglio 2006, lo Stato ha adottato una plethora di disposizioni normative che interessano molteplici materie di varia natura. Alcune disposizioni del decreto in argomento, peraltro, appaiono lesive delle potestà costituzionalmente garantite alla Regione e come tali violano gli articoli 3, 97, 114, 117, 118, 119, nonché del principio di leale collaborazione ex articolo 120, della Costituzione.

Segnatamente, risultano lesive le disposizioni contenute negli articoli di seguito specificati, per i motivi sinteticamente indicati in relazione a ciascuno di essi:

- articolo 2, commi 1 e 3, in tema di professioni, per contrasto con l'articolo 117, comma 3, della Costituzione, poiché detta disposizioni di dettaglio lesive della competenza legislativa regionale, nonché del principio di leale collaborazione ex articolo 120, della Costituzione;
- articolo 3, in tema di distribuzione commerciale, per contrasto con gli articoli 117 e 118 della Costituzione, perché viola la competenza regionale in materia di commercio;
- articolo 5, comma 2, in materia di distribuzione dei farmaci, per contrasto con gli articoli 117 e 118 della Costituzione, dal momento che la norma contiene statuizioni normative di dettaglio la cui competenza è demandata alle potestà legislative e amministrative regionali in materia di commercio e di programmazione socio-sanitaria;
- articolo 6, per contrasto con gli articoli 117 e 118 della Costituzione, poiché la norma viola le competenze regionali in materia di autotrasporto non di linea;
- articolo 12, comma 1, in tema di trasporto pubblico locale, per contrasto con l'articolo 117 della Costituzione, perché invade le competenze regionali nella materia;
- articolo 13, in tema di riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali, per contrasto con gli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione, poiché lede l'autonomia organizzativa, legislativa e amministrativa della Regione e degli Enti regionali;

- articolo 22, in tema di riduzione delle spese di funzionamento per enti e organismi pubblici non territoriali, per contrasto con l'articolo 119 della Costituzione, dal momento che la norma, se applicabile anche agli enti pubblici non territoriali regionali, invade la sfera di autonomia finanziaria della Regione;
- articolo 26, in materia di contenimento della spesa pubblica, per contrasto con gli articoli 3, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, perché la disposizione appare illogica e contraddittoria, nella parte in cui assoggetta tutti gli enti inseriti nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni al medesimo regime, a prescindere dalla sussistenza dei relativi presupposti, nonché lesiva dell'autonomia finanziaria e contabile riconosciuta agli Enti regionali;
- articolo 29, per contrasto con gli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, nella parte in cui la disposizione introduce norme di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica, che risultano, in realtà, lesive della sfera di autonomia delle Regioni;
- articolo 30, per contrasto con gli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, nella parte in cui la disposizione, modificando il comma 204 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) già impugnato dalla Regione del Veneto, prevede il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di risparmio di spesa previsti al comma 198 della legge n. 266 del 2005, in quanto introduce norme di principio di finanza pubblica dettagliate e autoapplicative e quindi lesive della sfera di autonomia delle Regioni;
- articolo 34, comma 1, per contrasto con gli articoli 117 e 119 della Costituzione, nella parte in cui la disposizione introduce la previsione che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per l'individuazione dei trattamenti accessori massimi in quanto introduce norme di principio di finanza pubblica dettagliate e autoapplicative e quindi lesive della sfera di autonomia delle Regioni.

Si ritiene pertanto di autorizzare il Presidente della Giunta regionale a promuovere, in via diretta, ricorso avanti la Corte Costituzionale a difesa delle prerogative costituzionali riconosciute alla Regione, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni sopra indicate del decreto-legge n. 223 del 2006, in quanto lesive delle competenze legislative di cui agli articoli 3, 97, 114, 117, 118, 119, nonché del principio di leale collaborazione ex articolo 120, della Costituzione.

Vista la documentazione agli atti della Direzione regionale Affari Legislativi, contenente le osservazioni delle strutture regionali competenti, allo scopo interpellate; visto l'approfondimento istruttorio effettuato dalla competente Direzione regionale Affari Legislativi ai sensi della D.G.R. 17 maggio 2002, n. 1260; attesa la specificità, sotto il profilo costituzionalistico, delle questioni di legittimità sollevate, il patrocinio della Regione è affidato, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 16 agosto 2001, n. 24, anche disgiuntamente tra loro, all'avv. prof. Mario Bertolissi del Foro di Padova, all'avv. Romano Morra Coordinatore dell'Avvocatura Regionale ed all'avv. Andrea Manzi del Foro di Roma, cleggendo domicilio presso lo studio legale di quest'ultimo in Roma, Via Confalonieri n. 5.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

- udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- visto l'articolo 32 dello Statuto;
- visto l'articolo 4, comma 3, della L.R. 16.8.2001, n. 24;
- vista la D.G.R. 17 maggio 2002, n. 1260;
- ravvisata l'urgenza di provvedere, data l'imminente scadenza del termine per impugnare, in assenza dell'obbligatorio parere del Consiglio Regionale, ma con riserva di dare comunicazione al medesimo del provvedimento adottato nella prima seduta consiliare a norma dell'articolo 32, comma primo, lettera i) dello Statuto;

D E L I B E R A

1. di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale a proporre ricorso in via diretta avanti la Corte Costituzionale contro lo Stato, nella persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, per la declaratoria di illegittimità costituzionale delle disposizioni contenute negli articoli 2, commi 1 e 3; 3; 5, comma 2; 6; 12, comma 1; 13; 22; 26; 29; 30 e 34, comma 1 del decreto-legge datato 4 luglio 2006, n. 223 "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", pubblicato nella G.U. n. 153 del 4 luglio 2006, in quanto lesive delle potestà costituzionalmente garantite alla Regione dagli articoli 3, 97, 114, 117, 118, 119, nonché del principio di leale collaborazione ex articolo 120, della Costituzione;
2. di affidare il patrocinio legale della Regione, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 16 agosto 2001, n. 24, anche disgiuntamente tra loro, all'avv. prof. Mario Bertolissi del Foro di Padova, all'avv. Romano Morra Coordinatore dell'Avvocatura Regionale e all'avv. Andrea Manzi del Foro di Roma, eleggendo il domicilio presso lo studio legale di quest'ultimo in Roma, Via Confalonieri n. 5;
3. di demandare a successivo provvedimento del dirigente della struttura regionale competente l'impegno di spesa a favore dei professionisti esterni;
4. di dare comunicazione della presente deliberazione al Consiglio Regionale a norma dell'articolo 32, comma primo, lettera i) dello Statuto.

Sottoposto a votazione il provvedimento risulta approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
Dott. Antonio Meletto



IL PRESIDENTE
On. Dott. Giancarlo Galan

IL VICE PRESIDENTE
Dott. Luca Zala

IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA PROGRAMMAZIONE
Dr. ADRIANO MARI CALDOGNO

VISTO: se ne propone l'adozione, attestandone la conformità agli statuti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

IL DIRIGENTE REGIONALE
DIREZIONE REGIONALE
AFFARI LEGISLATIVI
IL DIRIGENTE REGIONALE
Dott. Patrizia Petrolia

AVVOCATURA REGIONALE
IL COORDINATORE
- Avv. Romano MORRA -